



IL SINDACO

COMUNE DI LARI
Provincia di PISA
P.zza Vittorio Emanuele II, 2 56035 – LARI (PI)
Tel. 0587/687511 – FAX 0587/687575



Ordinanza n. 15 del 26/06/2013

Comune di Lari

PROT.N.0006703 del 26/06/2013



TIPO: U

Cla: 6.9

OGGETTO: Misure di prevenzione incendi boschivi su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

- Considerato che il fenomeno degli incendi e' sovente provocato dall'uso indiscriminato e scorretto del fuoco per la ripulitura di argini, campi, fossati, calanchi, allo scopo di liberare gli stessi dalla vegetazione spontanea;
- Dato atto che, in relazione all'andamento stagionale, le condizioni della vegetazione, nella stagione estiva, diventano tali da rendere elevato il rischio di incendi boschivi;
- Ritenuto necessario adottare ogni forma di prevenzione al fine di ridurre i rischi di incendi;
- Constatato che tale fenomeno, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'avifauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica incolumità;
- Vista la L.R.T. n. 39 del 21.03.2000 e ss.mm.ii. "Legge Forestale della Toscana";
- Visto il Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R in data 08.08.2003;
- Visto il Piano Operativo Antincendi Boschivi 2009-2011 approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 55 del 02.02.2009;
- Vista la D.G.R.T. n. 130 del 02.03.2009 di modifica al Piano Operativo Antincendi Boschivi 2009-2011;
- Visto la Legge 24 febbraio 1992, n°225, in materia di Protezione Civile;

ORDINA

- a. il divieto assoluto di qualsiasi tipo di operazione di cui all'art. 58 comma 1^a, del Regolamento Forestale della Regione Toscana ed in specifico:
- accensione di fuochi e carbonaie;
 - abbruciamento di residui vegetali;
 - uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
 - accumulo e stoccaggio all'aperto di fieno, paglia, o altri materiali facilmente infiammabili;
 - qualsiasi tipo di operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendi;

nei seguenti siti:

- nei boschi, negli arbusteti e nelle aree assimilate di cui all'art. 3 della Legge Forestale Toscana;
 - negli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 66 della Legge Forestale Toscana;
 - nei terreni incolti ed in quelli con presenza di stoppie o arbusti;
 - in una fascia contigua alle aree di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 di larghezza non inferiore a 200 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa;
- b. il divieto assoluto di abbandonare e gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possono dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione;
- c. ai proprietari di terreni di garantire il buono stato di manutenzione della viabilità campestre e poderale di specifica pertinenza, al fine di consentire una agevole percorribilità ai mezzi di soccorso e/o di pronto intervento in caso di incendio.
- d. ai proprietari ed ai possessori di tutte le aree potenziali siti di innesco di incendi boschivi ossia: bosco, aree assimilate, impianti di arboricoltura da legno, terreni incolti, coltivati e pascoli situati entro 50 metri dalle aree boscate colpite o minacciate da incendio, di garantire il libero accesso per le operazioni di spegnimento e di mettere a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature di cui hanno la disponibilità.

Tali divieti vigono dal giorno 25 giugno fino al giorno 15 Settembre compreso dell'anno corrente, fatta salva eventuale proroga.

Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale (artt. 423,424,449,650,652) ed a quelle di Legge in materia di foreste ed incendi boschivi (R.D.L. 20.12.1923, n. 3267, legge 9.10.1967, n. 950, legge 1.3.1975, n. 47), sarà punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00. Resta comunque ferma l'azione di rivalsa di competenza del Sindaco a norma dell'art. 55 del R.D. 3.3.1934, n. 383, sui proprietari dei terreni colpiti da incendi o contermini.

La vigilanza sull'applicazione delle presenti prescrizioni e' affidata agli Agenti della Polizia Municipale dell'Ente, agli Agenti della Polizia Provinciale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato e delle altre forze di Polizia e di Pubblica sicurezza operanti sul territorio.

La Misericordia nel Comune di Lari tramite i propri Emergentisti partecipa al servizio di prevenzione con pattugliamento ed avvistamento di eventuali incendi.

Chiunque avvisti un incendio in atto è tenuto prioritariamente ad informare:

- **SOUP - (Sala Operativa Unificata Permanente) della Regione Toscana**
n. verde 800-425425 - ATTIVO 24 ORE SU 24 PER 365 GG. L'ANNO
- **COP (Centro Operativo Provinciale) della Provincia di Pisa**
n.tel. 050-3160126 ATTIVO ORE 8/20 DAL 30.06.2012

L'esistenza di un incendio e l'inosservanza dei disposti di cui alla presente ordinanza può inoltre essere comunicata anche ad uno dei seguenti organi:

- Pronto intervento V.V.F. **(n. Tel. 115);**
- Distaccamento Volontario Vigili del Fuoco di Lari **(n. Tel. 0587/687102)**
- Emergentisti della Misericordia **(n.Tel. 0587 - 685088)**
- Emergenza ambientale Corpo Forestale dello Stato **(n. Tel. 1515);**
- Pronto intervento Carabinieri; **(n. Tel. 112);**
- Pronto intervento Polizia di Stato **(n. Tel. 113);**
- Pronto intervento Guardia di Finanza **(n. Tel. 117);**
- Stazione Carabinieri di Lari **(n. Tel. 0587 - 684115);**
- Ufficio Tecnico Comune di Lari **(n. Tel. 0587/687521-3-4-8)**
- Ufficio Polizia Municipale Lari **(n. Tel. 0587 - 686111);**
- N. Tel. Mobile Polizia Municipale **(n. 329/6503552 e 329/6503567);**

In tal caso i suddetti organi devono procedere ad inoltrare la comunicazione al COP e/o al SOUP, come in precedenza riportati.

Il testo della presente ordinanza viene trasmesso a tutti gli Assessorati e Servizi dell'Ente, e per conoscenza alle associazioni di categoria, alle Autorità Competenti per il territorio.

La presente ordinanza dovrà inoltre essere pubblicizzata a mezzo il sito internet dell'Ente e a mezzo stampa.

Nell'intento di fare opera di prevenzione, al fine di educare a corretti comportamenti nei confronti degli incendi e del fuoco in generale è data piena conoscenza della Brochure "Gli incendi boschivi in Toscana ... aiutaci a prevenirli ..." edita dalla Regione Toscana Organizzazione Reg/le Antincendi boschivi, visualizzabile e scaricabile dal sito internet del Comune di Lari area tematica Protezione Civile.

Mirko Terreni





IL SINDACO


COMUNE DI LARI
Provincia di PISA
P.zza Vittorio Emanuele II, 2 56035 – LARI (PI)
Tel. 0587/687511 – FAX 0587/687575



Ordinanza n. 16 del 26/06/2013

Comune di Lari

PROT.N.0006707 del 26/06/2013



TIPO: U Cla: 6.9

**OGGETTO: Misure di prevenzione e lotta attiva incendi boschivi sul territorio Com/le.
Obbligo della realizzazione di fasce di salvaguardia/parafuoco di protezione
e di sicurezza in adiacenza a strutture viarie e circostanti insediamenti o
edifici civili e industriali o strutture ricettive.**

IL SINDACO

- Considerato che il fenomeno degli incendi e' sovente provocato oltre che dall'uso indiscriminato e scorretto del fuoco anche da una mancata corretta manutenzione dei terreni lasciati incolti con presenza di vegetazione arbustiva, steppaglie etc;
- Dato atto che, in relazione all'andamento stagionale, le condizioni della vegetazione, nella stagione estiva, diventano tali da rendere elevato il rischio di incendi boschivi;
- Dato atto che negli scorsi anni nel periodo estivo si sono verificati sul territorio alcuni incendi boschivi;
- Ritenuto necessario adottare ogni ulteriore forma di prevenzione al fine di ridurre i rischi di incendi ed eliminare quelle situazioni che possono essere fonte di innesco ovvero di mancata protezione nei confronti del propagarsi di un incendio;
- Ritenuto necessario addivenire da parte dei proprietari dei terreni ad un'idonea attivita' di manutenzione mirata alla riduzione delle condizioni favorevoli all'innesco ed alla propagazione degli incendi in particolare nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria e ferroviaria, anche attraverso la riduzione della massa combustibile e la realizzazione di fasce di salvaguardia;
- Constatato che tale fenomeno, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'avifauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica incolumita';
- Vista la L.R.T. n. 39 del 21.03.2000 e ss.mm.ii. "Legge Forestale della Toscana";

- Visto il Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R in data 08.08.2003;
- Visto il Piano Operativo Antincendi Boschivi 2009-2011 approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 55 del 02.02.2009;
- Vista la D.G.R.T. n. 130 del 02.03.2009 di modifica al Piano Operativo Antincendi Boschivi 2009-2011;
- Visto il Capo III del D.L.vo n°139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- Visto la Legge 24 febbraio 1992, n°225, in materia di Protezione Civile;
- Visti gli indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia e le situazioni emergenziali che potrebbero verificarsi, per la stagione estiva 2012 emanato da Presidente del Consiglio in data 13.06.2012 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2012 n. 137;
- Visto il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Visti gli art. 449 e 650 del Codice Penale;
- Visto il D.Lgs 689/81;
- Visto la precedente Ordinanza Sindacale n. 15 del 26/06/2013 prot. n. 0006703 avente ad oggetto: "Misure di prevenzione incendi boschivi su tutto il territorio comunale"
- Visto l'art. 50, del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

ORDINA

a tutti i proprietari di terreni e fondi adiacenti a strutture viarie e circostanti insediamenti o edifici civili e industriali o strutture ricettive di provvedere immediatamente alla:

- 1) **Realizzazione di fasce di salvaguardia/parafuoco di protezione e di sicurezza per gli eventuali insediamenti presenti per un'ampiezza di ml. 20,00 a mezzo di:**
 - **taglio della vegetazione incolta ed arbustiva, taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente;**
 - **lavorazione andante e falciatura della vegetazione erbacea;**
 - **spalcatura delle conifere;**
 - **diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;**
 - **nei boschi misti conifere-latifoglie qualunque intervento volto a favorire l'affermazione delle latifoglie;**
- 2) **Divieto di lasciare in deposito su dette fasce e sui terreni in genere accumuli di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie ossia di materiale vegetale in genere tale da poter divenire elementi di potenziale innesco o propagazione di incendi;**

RENDE NOTO

- Che quanto riportato nella presente ordinanza è subordinato al rilascio, quando dovuto, delle necessarie autorizzazioni (Vincolo aree boscate, Vincolo Idrogeologico);

-Che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua, in forza della natura precettiva delle norme sopra indicate;

Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale (artt. 423,424,449,650,652) ed a quelle di Legge in materia di foreste ed incendi boschivi (R.D.L. 20.12.1923, n. 3267, legge 9.10.1967, n. 950, legge 1.3.1975, n. 47), sarà punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00. Resta comunque ferma l'azione di rivalsa di competenza del Sindaco a norma dell'art. 55 del R.D. 3.3.1934, n. 383, sui proprietari dei terreni colpiti da incendi o contermini.

La vigilanza sull'applicazione delle presenti prescrizioni e' affidata agli Agenti della Polizia Municipale dell'Ente, agli Agenti della Polizia Provinciale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato e delle altre forze di Polizia e di Pubblica sicurezza operanti sul territorio.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR della Toscana o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120;

Competente per il procedimento e' il Servizio Polizia Municipale nella persona del Responsabile del Servizio;

Il testo della presente ordinanza viene trasmesso a tutti gli Assessorati e Servizi dell'Ente ed alle Autorità Competenti per il territorio.

La presente ordinanza dovrà inoltre essere pubblicizzata a mezzo il sito internet dell'Ente

Mirko Terreni

